

L'Amministratore Delegato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2014. 0034144
del 06/02/2014

Mitt.: AMMINISTRATORE DELEGATO DI RFI ING. MICHELE ELIA



Egregio Signore
Dott. Alfredo Peri
Assessore alla Programmazione
Territoriale, Urbanistica, Reti di
Infrastrutture materiali e
immateriali, Mobilità, Logistica e
Trasporti
Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

Oggetto: proposta di Accordo Quadro.

Trasmettiamo la seguente proposta di Accordo Quadro.

Vogliate cortesemente restituire copia integrale della presente proposta che, in segno di integrale ed incondizionata accettazione, dovrà essere timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dal Vostro legale rappresentante munito di idonei poteri.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – (RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – “Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies cod.civ. e del D.Lgs n.188/2003” - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata dall’Ing. Michele Mario Elia nato a Castellana Grotte (BA) il 5 ottobre 1946 in qualità di Amministratore Delegato della RFI, in virtù dei poteri attribuitigli

E

Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, rappresentata da Alfredo Peri nato a Collecchio (PR) il 27 dicembre 1957 in qualità di Assessore alla Programmazione Territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti in virtù dei poteri attribuitigli dalla Deliberazione della Giunta regionale n°49 del 21 gennaio 2014, di seguito denominato anche “Richiedente”;



WSL

1



PREMESSO

che il Decreto Legislativo n. 188/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003 prevede, all'art. 22.5, che il GI e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l'utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell'art. 23.1 che l'Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell'art. 3.1.b. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie o loro associazioni internazionali, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;

che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a R.F.I. la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

DATO ATTO

che la Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della G.R. n° 1591 del 29 ottobre 2012 come aggiornata con Deliberazione n° 1317 del 16 settembre 2013, ha stabilito di attivare le procedure concorsuali per un nuovo affidamento di tutti i servizi di trasporto ferroviario di propria competenza ("servizi di base"), definendo al riguardo precisi "indirizzi e vincoli";

che a fronte dei tempi occorrenti per il perfezionamento della gara, l'individuazione dell'impresa vincitrice ed al fine di consentire alla medesima di acquisire il materiale rotabile per lo svolgimento dei servizi e posizionarsi operativamente sul territorio, l'avvio dei servizi medesimi è necessario debba intervenire dopo alcuni anni dalla sua aggiudicazione;

che nell'Allegato della stessa deliberazione la Giunta regionale ha definito lo schema di riferimento della programmazione dei servizi verso il quale fare evolvere i possibili potenziamenti alla luce dei tempi previsti dall'art. 13 della propria L.R 30/98 per la durata del nuovo Contratto di Servizio. Legge che ha pienamente recepito quanto previsto al riguardo dall'art. 4 del Regolamento (CE) n° 1370/07: 15 anni dall'avvio effettivo dei servizi con possibilità di proroga del 50 %;

che all'impresa vincitrice è richiesto un consistente investimento in materiale rotabile (superiore a 500 milioni di euro);

RICHIAMATI

La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, recante: "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";





il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante "Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il Regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007, riguardante "Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia", entrato in vigore il 3 dicembre 2009;

CONSIDERATO

che, la Regione Emilia Romagna ha manifestato la volontà di sottoscrivere con il GI un Accordo Quadro idoneo a costituire il riferimento per la messa a gara dei "servizi di base", il cui affidamento avrà una durata di anni 15 (+ 50%) dalla data di avvio effettivo dei servizi;

che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete edizione vigente (nel seguito denominato PIR) elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 188/03;

le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 **Premesse**

Le premesse e tutto quanto innanzi esposto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d'ora in poi Accordo).

ARTICOLO 2 **Oggetto**

L'oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria - specificamente individuata nell'Allegato A- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:

- I. Tipologia del servizio di trasporto;
- II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
- III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
- IV. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazioni e per frequenze;
- V. Volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo (espressi in trkm);
- VI. Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell'Accordo Quadro).





GI, *rebus sic stantibus* e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.4.2 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità di cui ai richiamati allagati A e B al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all'entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un'informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.

Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell'offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all'articolo 8 del presente Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell'**Allegato A** che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell'**Allegato D** sono riportare le linee guida di riferimento per l'aggiornamento dell'**Allegato A**.

Il GI, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 2.4.3 del PIR, è tenuto a estendere al Richiedente le informazioni fornite all'impresa ferroviaria (d'ora in poi denominata IF), relativamente a temporanee riduzioni di capacità sia dovute a lavori di "maggiore rilevanza" – descritti nel cap. 3 all. 8 del richiamato PIR - sia a lavori di "minore rilevanza" al fine di consentire una eventuale più coordinata riprogrammazione dei servizi di trasporto.

GI si impegna inoltre a fornire all'IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, quali risultano dall'**Allegato B** al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni.

GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.

ARTICOLO 3 Durata dell'Accordo e disponibilità della capacità

Il presente Accordo ha validità di 10 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione (essendo correlato ad una procedura di gara per l'affidamento di contratti che richiedono investimenti di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con il presente Accordo) ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta di una delle parti, per ulteriori 5 anni.

Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo, è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo Accordo a decorrere dal "primo orario di servizio utile" (indicativamente previsto a dicembre 2016) a valle del completamento dell'iter funzionale all'effettiva operatività dell'impresa aggiudicataria dei servizi. Ai fini della definizione del periodo temporale di disponibilità della capacità, il Richiedente si impegna a comunicare a GI la data di avvio dei servizi connessi all'espletamento della gara con un anticipo di 12 mesi rispetto il "primo orario di servizio utile".





GI è pertanto obbligato a garantire la disponibilità della capacità cui agli allegati A e B a partire dalla data di avvio dei servizi, da comunicarsi inderogabilmente entro i termini specificati al presente articolo.

ARTICOLO 4 Obblighi del Richiedente

Il Richiedente, qualora non sia una IF o un'Associazione internazionale, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l'effettuazione dei servizi di trasporto.

Il Richiedente si impegna -entro 9 mesi prima dell'attivazione del "primo orario di servizio utile"- a designare formalmente a GI l'IF/Associazione internazionale di IF avente titolo a richiedere e ad utilizzare - in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo, nonché a confermare o variare formalmente a GI tale nominativo almeno 9 mesi prima dell'attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo.

Per ogni anno di validità del presente Accordo, l'IF designata dal Richiedente dovrà:

1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all'Allegato A nel rispetto dei termini e di quant'altro previsto al paragrafo 2.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, nonché i servizi di cui all'Allegato B;
2. successivamente procedere, così come specificato al successivo art. 7, alla stipula di un contratto di utilizzo dell'infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce, nonché i servizi di cui al richiamato Allegato B rispetto ai quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.

Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF/Associazione Internazionale degli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ARTICOLO 5 Informazioni e Riservatezza dei dati

GI assicura al Richiedente per tutto il periodo di validità dell'Accordo e ad ogni cambio orario la fornitura su supporto informatico dell'orario e del canone di accesso relativi ai servizi ferroviari che utilizzeranno la capacità oggetto del presente Accordo, per esclusivo uso di pianificazione e controllo.

GI dichiara che le informazioni, presenti nelle proprie banche dati, relative alla puntualità ed alle soppressioni dei treni oggetto del contratto di utilizzo da stipularsi ai sensi del successivo art.7 saranno forniti esclusivamente all' IF/Associazione Internazionale designata. Gi dichiara inoltre che nulla osta a che tali dati siano resi disponibili dall' IF/Associazione Internazionale designata al Richiedente.

Il Richiedente e GI, fermo quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 188/2003, si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi ed a ritenere strettamente confidenziali dati, informazioni, documenti e studi di cui vengano a conoscenza in relazione alla conclusione ed all'esecuzione dell'Accordo, salvo nei casi



A handwritten signature is present here.



espressamente previsti dalla normativa vigente, e si impegnano ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.

ARTICOLO 6 **Riduzione temporanea della capacità**

In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell'IF/Associazione Internazionale eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all'Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.

In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all'Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.

ARTICOLO 7 **Contrattualizzazione della capacità con l'Impresa Ferroviaria**

La capacità individuata nei suoi termini generali in **Allegato A**, previa richiesta da formularsi ai sensi del precedente art. 4, n.1, sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, all'IF/ Associazione Internazionale designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.

Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l'IF/ Associazione Internazionale designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell'**Allegato A** di norma nei limiti del $\pm 10\%$ dei trkm, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 2.3.1, lett. c). Qualora l'IF/Associazione Internazionale designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.

ARTICOLO 8 **Risoluzione**

L'Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.1.3 del PIR, edizione vigente, nonché nell'ipotesi in cui il Richiedente non provveda entro il primo quinquennio di validità dell'Accordo stesso a comunicare la data di avvio dei servizi secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 3

Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell'Accordo Quadro si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..



[Handwritten signature]

WYL



ARTICOLO 9

Disposizioni finali

Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all'Allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF/Associazioni Internazionali, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF/Associazioni Internazionali.

Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell'Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.

Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l'Accordo è stato stipulato.

Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR, edizione vigente, pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 188/2003, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.

Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.

ARTICOLO 10

Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma


ARTICOLO 11

Spese dell'Accordo

Le spese di stipula e scritturazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché, se dovute, quelle di bollo sono a totale carico del Richiedente. L'IVA se dovuta sarà a carico del Richiedente. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico delle parti contraenti secondo le disposizioni di legge.

Il presente Accordo consta di 5 pagine.





ARTICOLO 12

Allegati

Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:

- Allegato A – Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura
- Allegato B – Servizi forniti da GI su richiesta di IF
- Allegato C – Stima pedaggi medi e stima dei costi dei servizi di cui all'Allegato B
- Allegato D – Linee guida per aggiornamento Allegato A

Roma, 5 febbraio 2014



Michele Mario Elia


Rete Ferroviaria Italiana
(Ing. Michele Mario Elia)

A. Gatto



Schemi di servizi cadenzati oggetto di AQ ad attivazione del contratto di servizio.


i servizi riportati nello schema, fanno riferimento alla configurazione infrastrutturale del nodo di Bologna così sottoattraversamento AV della linea da/per Venezia




LEGENDA

- Servizio con frequenza 60'
 - Servizio con frequenza 120
 - Servizio con frequenza a 30'

Infrastru~~t~~ttura di riferimento




Schema dei servizi : direttrice Milano-Bologna



LEGENDA

- RV Milano-Piacenza-Parma-Bologna freq. 120'
- Reg. Parma-Bologna C.le freq. 120'
- RV Piacenza-Pesaro (Ancona) freq. 60'
- Reg. Modena-S.Benedetto freq. 60'
- Reg. Parma-Salsomaggiore freq. 60'

Schemma dei servizi: direttrice Bologna-Rimini



LEGENDA

- Reg. C.S.Pietro-Imola freq. 60'
- Reg. Bologna C.le-Ravenna freq. 60'
- RV Piacenza-Rimini freq. 60'
- Reg. CastelB.-Rimini freq. 60' (prolungamento SPOT su Bologna)



Schemma dei Servizi : direttrice Verona-Bologna




LEGENDA

- Reg. Poggio Rusco-Bologna freq. 60'
- Reg. Crevalcore-Bologna freq. 60'



13


Schema dei servizi : direttrice Bologna-Firenze



LEGENDA

- Reg. Porretta T-Bo. S.Ruff. (Pianoro) freq. 60'
- Reg. Modena-S.Benedetto freq. 60'
- Reg. Bologna C.le-Prato freq. 60'
- Reg. Marzabotto-Bo.S.Ruff. (Pianoro) Freq. 60'

Schemma dei servizi : direttrice Venezia-Bologna



LEGENDA

- Reg. S.P.in Casale-Imola freq. 60'
Reg. Ferrara-Bologna C.le freq. 60'



Specifiche commerciali dei servizi

Direttrice	Relazione O-D	Frequenza di base	Fermate intermedie
Bologna-Ancona	Castel Bolognese-Rimini	60'	Rimini Fiera, Santarcangelo, Savignano, Gambettola, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza
Bologna-Ancona	Bologna-Castel Bolognese (arretramento della relazione CastelB-Rimini)	SPOT (n°3 servizi/g.)	Imola
Ravenna-Rimini Bologna-Ancona	Ravenna-Rimini	120'	Classe, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Bellaria, Igea Marina, Rimini Tore P., Rimini Viserba,
Ravenna - Ferrara	Ravenna-Rimini-Pesaro	120'	Classe, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Bellaria, Igea Marina, Rimini Tore P., Rimini Viserba, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adr., Cattolica
Ravenna - Faenza	Ravenna-Ferrara	60'	Mezzano, Glorie, Alfonsine, Voltana, Lavezza, San Biagio, Argenta, Portomaggiore, Montesanto, Gaianella
Ravenna - Faenza	Ravenna-Faenza	120'	Godò, Russi, Granarolo
Bologna -Ancona C.Bolognese-Ravenna	Bologna C.le-Ravenna	60'	S.Vitale, S.Lazzaro, Ozzano, Varignana, CSPietro (*), Imola, C.Bolognese, Solarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi, Godò (*) fermate temporaneamente richieste fino all'attivazione della seconda corsa metropolitana FE-BO-Imola
Bologna -Ancona C.Bolognese-Ravenna	Bologna C.le-Ravenna	SPOT 240'	Imola, Lugo
Mantova-Modena	Mantova-Suzzara-Modena	60'	Borgochiesanuova, Levata, Romanore, Suzzara, Palidano, Gonzaga, Villanova, Rolo, Carpi, Quattroville
Mantova-Modena	Carpi-Modena-(Sassuolo a regime)	60'	Carpi, Quattroville

16



Specifiche commerciali dei servizi



Diretrice	Relazione O-D	Frequenza di base	Fermate intermedie
Milano-Bologna-Ancona	Piacenza -BO- Rimini (prolungamento ogni 120' su Pesaro ed eventualmente SPOT fino ad Ancona)	60'	Fiorenzuola, Fidenza, Parma, Reggio E., Modena, Bologna C.le, CSPIetro, Imola, CBolognese, Faenza, Cesena, Rimini, (Rimini Miramare, Riccione, Misano Adr., Cattolica ogni 120')
Milano-Bologna	Milano C.le -Piacenza- Bologna(Prato)	120'	Lambate, Rogoredo, Lodi, Piacenza, Pontenure, Caddeo, Fiorenzuola, Fidenza, CastelGelfo, Parma, S. Ilario, Reggio E., Rubiera, Modena, Castelfranco E., Samoggia, Anzola, Prati di Caprara,
Milano-Bologna	Parma - Bologna (Prato)	120'	Parma, S. Ilario, Reggio E., Rubiera, Modena, Castel Fanco E., Samoggia, Anzola, Prati di Caprara, Bologna C.le
Milano-Bologna-Firenze	Modena – Bologna – S.Benedetto	60'	Castelfranco E., Samoggia, Anzola, Prati di C., Bologna Centrale, S. Vitale, Mazzini, Bo S.Ruffillo, Rastignano, Musiano-Pian di M., Pianoro, Monzuno- Vado, Grizzana
Bologna-Firenze	Bologna – Prato	60'	S.Vitale, Mazzini, Bo S.Ruffillo, Rastignano, Musiano PMacie, Pianoro, Monzuno-Vado, Grizzana, S.Benedetto S., Vernio, Vaiano
Bologna-Firenze	Bologna – Prato	SPOT	Pianoro, S.Benedetto S.
Porretta-Bologna	Porretta-BO-S Ruffillo (Pianoro)	60'	Silla, Riola, Vergato. Pioppe di S., Pian di Venola, Marzabotto, Lama di R., Sasso Marconi, Pontecchio M., Borgonuovo, Casalecchio R., Casalecchio G., Castel Debole, Borgo P., Prati di C., Bologna Centrale, S.Vitale, Mazzini
Porretta-Bologna	Marzabotto-BO-S Ruffillo (Pianoro)	60'	Lama di R., Sasso Marconi, Pontecchio M., Borgonuovo, Casalecchio R., Casalecchio G., Castel Debole, Borgo P., Prati di C., Bologna Centrale, S.Vitale, Mazzini
Porretta-Bologna	(Vignola) Casalecchio-Bologna	30'	Prati di C., Borgo P., C.Debole



WML

~~Specifiche commerciali dei servizi~~

Diretrice	Relazione O-D	Frequenza di base	Fermate intermedie
Venezia-Bologna	S. Pietro in Casale-BO-Imola	60'	S.Giorgio di P., Funo Centergross, Castel M., Corticella, Bologna Centrale, S.Vitale, S.Lazzaro, Ozzano E., Varignana, Castel S.Pietro Terme
Venezia-Bologna	Ferrara-Bologna	60'	Poggio Renatico, Galliera, S.Pietro in C., S.Giorgio di P., Funo Centergross, Castel M., Corticella,
Verona-Bologna	Poggio Rusco-Bologna	60'	Mirandola, S.Felice sul P., Camposanto, Crevalcore, S.Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova, Calderara B., Prati di C.
Verona-Bologna	Crevalcore-Bologna	60'	S.Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova, Calderara B., Prati di C.
Parma-Pontremoli	Parma-Fornovo-Borgo V. Taro	120'	Vicofertile, Collecchio, Ozzano Taro, Formovo, Solignano, Berceto, Ostia Parmense, Borgo Val di Taro
Salsomaggiore-Parma	Salsomaggiore-Fidenza-Parma	60'	Valo-Salsomaggiore-Castelguelfo
Cremona-Piacenza/Fidenza	Cremona-Castelvetro-Fidenza	60'	Castelvetro, S. Giuliano Piacentino, Villanova d'Arda, Busseto, Castione dei Marchesi
Piacenza-GE	Piacenza-Voghiera	120'	Castel S. Giovanni, Stradella,
Piacenza- TO/GE	Piacenza-Tortona-Genova	SPOT	Castel S. Giovanni, Stradella, Voghera, Tortona, Arquata, Ronco, Genova PP



Caratteristiche dei materiali

La tabella seguente espone le caratteristiche dei materiali che dovranno essere assicurate per poter utilizzare la capacità oggetto del presente Accordo Quadro, in modo diversificato per categoria di treno e per direttrice/linea di impiego

CATEGORIA	TRAZIONE	VELOCITA' MEZZI km/h (almeno)	POSTI OFFERTI (a sedere)	LUNGHEZZA metri	IMPIEGO
RV	TE	160	800	200	Relazioni sulle direttive Milano-Bologna, Bologna-Firenze e Bologna-Rimini
Reg	TE	160	450	120	Nodo di Bologna e altre relazioni su rete fondamentale
Reg	TE	120	250	100	Rete complementare elettrificata
Reg	TE	120	150	60	Rete complementare non elettrificata
Reg	TD	120	150	60	Rete complementare non elettrificata

Alcuni treni Reg sulla rete complementare elettrificata potranno in un periodo transitorio essere effettuati anche con materiale a trazione diesel.

Capacità assegnata (servizi esterni al nodo)

Offerta lunedì-venerdì

Direttrice	Servizi	Frequenza di base	Treni/g baset+morbi da	Rinforzi (treni/g)	TOTALE treni/g
Rimini-Castelbolognese	Rimini-Castel Bolognese	60'	32		32
Ravenna-Rimini-Pesaro	Ravenna-Rimini	120'	16		16
Ravenna - Ferrara	Ravenna-Rimini-Pesaro	120'	16		16
Ravenna-Granarolo-Faenza	Ravenna-Ferrara	60'	32		32
Mantova-Modena	Ravenna-Granarolo-Faenza	120'	18		18
Carpi-Modena	Mantova-Suzzara-Modena	60'	32		32
Parma-Pontremoli	Carpi-Modena	60'	32		32
Salsomaggiore-Parma	Parma-Fornovo-Borgo V.Taro	120'	16		16
Cremona-Piacenza/Fidenza	Salsomaggiore-Fidenza-Parma	60'	32		32
Piacenza- TO/GE	Cremona-Castelvetro-Fidenza	60'	32		32
	Piacenza-Voghiera	120	16		16
	Piacenza-Tortona-Genova	spot	4		4



Capacità assegnata (servizi nodo di Bologna)




Offerta lunedì-venerdì

Direttrice	Servizi	Frequenza di base	Treni/g (base+moribida)	Rinforzi (treni/g)	TOTALE (treni/g)
Ancona-BO	Ravenna-C.Bolognese-BO	60'	32	2	34
	Ravenna-C.Bolognese-BO	spot		8	8
	C.Bolognese-BO (prol. RN-Castelbo.)	spot	6	6	6
Casalecchio-BO	(Vignola) Casalecchio-Bologna	30'	62		62
Prato-BO	Prato-Bologna	60'	32	3	35
Verona-BO	Poggio Rusco-Bologna	60'	32		32
	Crevalcore-Bologna	60'	32		32
	Venezia-BO	Ferrara-Bologna	60'	32	32
Piacenza-BO	Parma-Bologna	120'	16		16
Milano-BO	Milano -Piacenza-BO	120'	16		16
Milano-Ancona	Piacenza-BO-Pesaro	60	32		32
Milano-Firenze	Modena-S.Benedetto	60'	32		32
Venezia-Ancona	S. Pietro in Casale-BO-Imola	60'	32		32
Passanti	Porretta-Bologna S.Ruffillo	60'	32		32
	Marzabotto-Bologna S.Ruffillo	60'	32		32



Specifiche commerciali dei servizi

ARTICOLAZIONE GIORNALIERA

- Per quanto riguarda il numero di treni base più morbida, è stato considerato un arco temporale di servizio così articolato:
 - **FASCIA DI BASE** totale 13 h, corrispondente indicativamente alla fascia oraria dalle 6.30 alle 19.30, con servizi alla frequenza di base
 - **FASCIA DI MORBIDA** totale 5h30', corrispondente indicativamente alle fasce orarie dalle 5.30 alle 6.30 e dalle 19.30 alle 24.00, con servizi a frequenza ridotta
- Per quanto riguarda il numero dei treni di rinforzo sono state considerate 3 ore al mattino (indicativamente dalle 6.30 alle 9.30) e 3 ore al pomeriggio (indicativamente dalle 16.30 alle 19.30) nei due sensi di marcia

ARTICOLAZIONE ANNUALE

- 234 giorni dal lunedì al venerdì, per tutti i mesi escluso agosto, con offerta piena, cioè servizi di base, di morbida e rinforzi
- 50 giorni per i sabati, con un'offerta corrispondente ai servizi di base e di morbida (cioè come dal lunedì al venerdì ma senza i rinforzi)
- 81 giorni per le domeniche ed il mese di agosto, con un'offerta di servizi giornaliera stimata al 50% dell'offerta di base e di morbida (70% a regime)



Capacità assegnata – volumi complessivi

MM

VOLUMI Accordo Quadro			
	treni*km/g	giorni	treni*km/anno
lun-ven	46.497	234	10.880.485
sabato	45.510	50	2.275.525
festivi e agosto	23.248	81	1.883.160
TOTALE	126.526	365	15.039.170

23



WVR

~~Scenari~~ a tendere

I volumi quantificati a partire dall'anno di attivazione dell'Accordo Quadro, verranno man mano incrementati fino a raggiungere a regime i volumi stimati in tabella

	treni*km/g	giorni	treni*km/anno
lun-ven	47659	234	11.152.206
sabato	46647	50	2.332.350
domenica	32653	81	2.644.893
TOTALE	126959	365	16.129.449



Servizi forniti da GI su richiesta di IF (ex art 20 DLGS 188/03 e S.441.)

Il GI si impegna a fornire all'impresa ferroviaria affidataria del servizio ferroviario regionale dell'Emilia Romagna i seguenti servizi come dal PIR edizione dicembre 2013.
Eventuali successive modifiche, che non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull'efficienza del servizio e sulle attività si supporto, dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero al soggetto da esso delegato.

Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi

1. Accesso e utilizzo di tutte le stazioni e fermate servite da relazioni di cui all'Allegato A del presente accordo quadro;
2. Locali, ove disponibili, da destinare ad attività di biglietteria ovvero spazi per biglietterie self service nelle seguenti stazioni:
Bologna C.le, San Ruffillo, Borgo Val Di Taro, Carpi, Casalecchio, Castelbolognese, Cesena, Faenza, Ferrara, Fidenza, Fiorenzuola, Forlì, Imola, Lugo, Modena, Parma, Piacenza, Porretta, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione, Rimini, S. Giovanni Persiceto, S. Pietro Casale, Salsomaggiore, Vergato.

Accesso ed utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci
Servizi di sosta breve, lunga/ricovero e deposito negli impianti e nei tempi indicati nell'Allegato 2 bis del Prospetto Informativo della Rete.



Servizi forniti da GI su richiesta di IF (ex art 20 DLGS 188/03 e S. 200)

Accesso e utilizzo dei centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica

Ove disponibile:

impianti di manutenzione rotabili (o aree attrezzabili) indicati nel PIR;
altre infrastrutture tecniche quali platee di lavaggio e fosse di visita indicati nel PIR.

Corrente di trazione

Fornitura di energia elettrica per trazione, nella qualità e nella quantità necessaria per poter utilizzare la traccia oraria assegnata.

Preriscaldamento e climatizzazione dei treni viaggiatori

Fornitura di energia elettrica per le attività di preriscaldamento e climatizzazione nelle stazioni dove il servizio è disponibile come riportato nell'Allegato 2 al PIR.

Rifornimento idrico

Fornitura di acqua per le attività di rifornimento idrico nelle stazioni dove il servizio è disponibile come riportato nell'Allegato 2 al PIR.

Assistenza a Persone a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (CE) n.1371/2007

- Come da paragrafo 5.2.7 del PIR.

N⁶ Fornitura di informazioni complementari

Come da paragrafo 5.2.8 del PIR.



Valore economico dell'Accordo Quadro

Il pedaggo sara determinato sulla base della normativa vigente in ciascuno degli anni di validità del presente Accordo Quadro.

A puro titolo orientativo e in base alla normativa vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, viene riportata una stima del pedaggio totale e del pedaggio medio per il primo anno di validità dell'Accordo calcolato in fascia oraria diurna e notturna, al netto dell'energia elettrica e dell'1% di cui all'art.26 del D.lgs. N. 162/2007 per funzionamento Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria.

Tr*km/anno 15.039.170 – Pedaggio Totale/anno € 45.268.888 – Pedaggio Medio Unitario €
3,01/Tr*Km

Le modalità, le regole e convenzioni per l'applicazione dell'algoritmo di calcolo sono riportate nel P.I.R. Cap. 6 parte A.

27



Linee guida per l'aggiornamento dell'allegato A

Per lo schema dei servizi a regime si prevedono le seguenti linee di sviluppo:

- prolungamento su Imola della relazione Ferrara-Bologna con conseguente velocizzazione della relazione Bologna-Ravenna (tra Bologna ed Imola non effettua fermate intermedie)
- cancellazione della fermata di C.S.Pietro alle relazioni RV Piacenza - Pesaro e RV Bologna - Rimini
- prolungamento su Sassuolo (rete regionale) della relazione Carpi - Modena)
- allacciamento del servizio Milano-Piacenza-Bologna con Bologna-Prato
- velocizzazione del servizio Milano-Piacenza-Bologna con caratteristiche di RV

28






W.M.

~~Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A~~

Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A


Prolungamento del servizio Ferrara-Bologna ad Imola e contestuale Velocizzazione dei servizi Bologna-Ravenna e Piacenza/BO-Rimini/Pesaro



LEGENDA


- Reg. S.P.in Casale-Imola freq. 60'
- Reg. Ferrara- Imola freq. 60'
- Reg Bologna-Ravenna senza fermate tra Bologna ed Imola
- RV Piacenza-Pesaro (Ancona)

29



Linee guida per l'aggiornamento dell'allegato A

Allacciamento del servizio Piacenza/Parma-Bologna con Bologna-Prato



W.M.





Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA,
RETI DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI.
MOBILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTI

L'ASSESSORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2014. 0034190
del 06/02/2014



Egr. Sig.
Ing. Michele Mario Elia
RFI S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
L'Amministratore Delegato
P.zza della Croce Rossa, 1
00161 Roma

Oggetto: accettazione Vostra proposta di Accordo Quadro.

Si trasmette il testo della Vostra proposta di Accordo Quadro del 5 febbraio 2014 (prot. RFI-AD/A0011/P/2014/0000088) timbrato, firmato e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante della Regione Emilia-Romagna in segno di integrale ed incondizionata accettazione di tutto quanto in esso contenuto.

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - (RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- "Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a norma dell'art. 2497 sexies cod.civ. e del D.Lgs n.188/2003" - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 – cap 00161, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n.758300, partita IVA 01008081000, rappresentata dall'Ing. Michele Mario Elia nato a Castellana Grotte (BA) il 5 ottobre 1946 in qualità di Amministratore Delegato della RFI, in virtù dei poteri attribuitigli

E

Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, rappresentata da Alfredo Peri nato a Collecchio (PR) il 27 dicembre 1957 in qualità di Assessore alla Programmazione Territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti in virtù dei poteri attribuitigli dalla Deliberazione della Giunta regionale n°49 del 21 gennaio 2014; di seguito denominato anche "Richiedente";

Viale Aldo Moro 30
40127 Bologna

tel 051 527 3835-37-04
fax 051 527 3834

assmobilita@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUM SUB
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

PREMESSO

che il Decreto Legislativo n. 188/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2003 prevede, all'art. 22.5, che il GI e un richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l'utilizzo di capacità di infrastruttura per un periodo superiore a quello di un orario di servizio; indica nell'art. 23.1 che l'Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell'art. 3.1.b. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie o loro associazioni internazionali, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;

che con il D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a R.F.I. la concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

DATO ATTO

che la Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della G.R. n° 1591 del 29 ottobre 2012 come aggiornata con Deliberazione n° 1317 del 16 settembre 2013, ha stabilito di attivare le procedure concorsuali per un nuovo affidamento di tutti i servizi di trasporto ferroviario di propria competenza ("servizi di base"), definendo al riguardo precisi "indirizzi e vincoli";

che a fronte dei tempi occorrenti per il perfezionamento della gara, l'individuazione dell'impresa vincitrice ed al fine di consentire alla medesima di acquisire il materiale rotabile per lo svolgimento dei servizi e posizionarsi operativamente sul territorio, l'avvio dei servizi medesimi è necessario debba intervenire dopo alcuni anni dalla sua aggiudicazione;

che nell'Allegato della stessa deliberazione la Giunta regionale ha definito lo schema di riferimento della programmazione dei servizi verso il quale fare evolvere i possibili potenziamenti alla luce dei tempi previsti dall'art. 13 della propria L.R. 30/98 per la durata del nuovo Contratto di Servizio. Legge che ha pienamente recepito quanto previsto al riguardo dall'art. 4 del Regolamento (CE) n° 1370/07: 15 anni dall'avvio effettivo dei servizi con possibilità di proroga del 50 %;

che all'impresa vincitrice è richiesto un consistente investimento in materiale rotabile (superiore a 500 milioni di euro);

RICHIAMATI

La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, recante: "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale";



il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, riguardante "Conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il Regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007, riguardante "Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia", entrato in vigore il 3 dicembre 2009;

CONSIDERATO

che, la Regione Emilia Romagna ha manifestato la volontà di sottoscrivere con il GI un Accordo Quadro idoneo a costituire il riferimento per la messa a gara dei "servizi di base", il cui affidamento avrà una durata di anni 15 (+ 50%) dalla data di avvio effettivo dei servizi;

che il Richiedente dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete edizione vigente (nel seguito denominato PIR) elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 188/03;

le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 Premesse

Le premesse e tutto quanto innanzi esposto fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (d'ora in poi Accordo).

ARTICOLO 2 Oggetto

L'oggetto del presente Accordo è costituito dalla capacità di infrastruttura ferroviaria - specificamente individuata nell'**Allegato A**- espressa tramite i seguenti parametri caratteristici:

- I. Tipologia del servizio di trasporto;
- II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate;
- III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza;
- IV. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazioni e per frequenze;
- V. Volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo (espressi in trkm);
- VI. Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell'Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell'Accordo Quadro).





GI, *rebus sic stantibus* e nel rispetto di quanto stabilito dal PIR (cfr. paragrafo 4.4.2 punto 2), si impegna a rendere concretamente disponibile la capacità di cui ai richiamati allagati A e B al Richiedente secondo quanto specificato al successivo art. 3. Il Richiedente, a sua volta, si impegna ad utilizzarla in termini di tracce orarie secondo quanto precisato al successivo art. 4. Qualora nel periodo di validità si rendesse disponibile capacità aggiuntiva connessa all'entrata in esercizio di opere infrastrutturali, GI si impegna a comunicare al Richiedente la data definitiva di attivazione di ciascuna opera al più tardi 12 mesi prima di detta data, fornendo ove possibile un'informativa di massima 24 mesi prima della medesima data.

Nel caso in cui la nuova capacità consenta una significativa variazione dell'offerta, ovvero a seguito di maggiori esigenze di capacità manifestate dal Richiedente oltre il limite indicato all'articolo 8 del presente Accordo, potrà provvedersi, previa verifica della capacità disponibile, ad un aggiornamento concordato dell'**Allegato A** che avrà efficacia dal primo orario di servizio utile. A tal fine nell'**Allegato D** sono riportare le linee guida di riferimento per l'aggiornamento dell'**Allegato A**.

Il GI, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 2.4.3 del PIR, è tenuto a estendere al Richiedente le informazioni fornite all'impresa ferroviaria (d'ora in poi denominata IF), relativamente a temporanee riduzioni di capacità sia dovute a lavori di "maggiore rilevanza" – descritti nel cap. 3 all. 8 del richiamato PIR - sia a lavori di "minore rilevanza" al fine di consentire una eventuale più coordinata riprogrammazione dei servizi di trasporto.

GI si impegna inoltre a fornire all'IF che effettuerà i servizi per conto del Richiedente, su specifica richiesta della stessa, le ulteriori prestazioni, fra quelle indicate nel PIR come obbligatorie o complementari, quali risultano dall'**Allegato B** al presente Accordo ed alle condizioni fissate nel PIR vigente al momento della richiesta di tali prestazioni.

GI assicura che la capacità di infrastruttura oggetto del presente Accordo è compatibile con il livello quantitativo previsto dalla regolamentazione vigente.

ARTICOLO 3 **Durata dell'Accordo e disponibilità della capacità**

Il presente Accordo ha validità di 10 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione (essendo correlato ad una procedura di gara per l'affidamento di contratti che richiedono investimenti di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con il presente Accordo) ed è rinnovabile, salvo motivata disdetta di una delle parti, per ulteriori 5 anni.

Resta inteso che la disponibilità della capacità oggetto del presente Accordo, è assicurata per il periodo di vigenza del medesimo Accordo a decorrere dal "primo orario di servizio utile" (indicativamente previsto a dicembre 2016) a valle del completamento dell'iter funzionale all'effettiva operatività dell'impresa aggiudicataria dei servizi. Ai fini della definizione del periodo temporale di disponibilità della capacità, il Richiedente si impegna a comunicare a GI la data di avvio dei servizi connessi all'espletamento della gara con un anticipo di 12 mesi rispetto il "primo orario di servizio utile".



GI è pertanto obbligato a garantire la disponibilità della capacità cui agli allegati A e B a partire dalla data di avvio dei servizi, da comunicarsi inderogabilmente entro i termini specificati al presente articolo.

ARTICOLO 4 **Obblighi del Richiedente**

Il Richiedente, qualora non sia una IF o un'Associazione internazionale, si obbliga a che la capacità indicata in Allegato A sia utilizzata dalla IF alla quale affiderà l'effettuazione dei servizi di trasporto.

Il Richiedente si impegna -entro 9 mesi prima dell'attivazione del "primo orario di servizio utile"- a designare formalmente a GI l'IF/Associazione internazionale di IF avente titolo a richiedere e ad utilizzare - in termini di tracce orarie - la capacità oggetto del presente Accordo, nonché a confermare o variare formalmente a GI tale nominativo almeno 9 mesi prima dell'attivazione di ciascuno degli orari di servizio successivi al primo.

Per ogni anno di validità del presente Accordo, l'IF designata dal Richiedente dovrà:

1. prima procedere a richiedere tracce corrispondenti alla capacità di cui all'Allegato A nel rispetto dei termini e di quant'altro previsto al paragrafo 2.3.1 del PIR e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7, nonché i servizi di cui all'Allegato B;
2. successivamente procedere, così come specificato al successivo art. 7, alla stipula di un contratto di utilizzo dell'infrastruttura con il GI avente ad oggetto le tracce, nonché i servizi di cui al richiamato Allegato B rispetto ai quali verrà data evidenza in termini di volumi e prezzi in apposito allegato al Contratto stesso.

Il Richiedente sarà comunque responsabile del mancato rispetto da parte di detta IF/Associazione Internazionale degli obblighi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

ARTICOLO 5 **Informazioni e Riservatezza dei dati**

GI assicura al Richiedente per tutto il periodo di validità dell'Accordo e ad ogni cambio orario la fornitura su supporto informatico dell'orario e del canone di accesso relativi ai servizi ferroviari che utilizzeranno la capacità oggetto del presente Accordo, per esclusivo uso di pianificazione e controllo.

GI dichiara che le informazioni, presenti nelle proprie banche dati, relative alla puntualità ed alle soppressioni dei treni oggetto del contratto di utilizzo da stipularsi ai sensi del successivo art.7 saranno forniti esclusivamente all' IF/Associazione Internazionale designata. Gi dichiara inoltre che nulla osta a che tali dati siano resi disponibili dall' IF/Associazione Internazionale designata al Richiedente.

Il Richiedente e GI, fermo quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 188/2003, si impegnano a mantenere riservati nei confronti dei terzi ed a ritenere strettamente confidenziali dati, informazioni, documenti e studi di cui vengano a conoscenza in relazione alla conclusione ed all'esecuzione dell'Accordo, salvo nei casi



espressamente previsti dalla normativa vigente, e si impegnano ad utilizzarli unicamente ai fini prestabiliti.

ARTICOLO 6 **Riduzione temporanea della capacità**

In caso di indifferibili lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura GI, fermo restando quanto previsto nel PIR nei riguardi dell'IF/Associazione Internazionale eventualmente designata, darà contestuale informazione al Richiedente delle variazioni dei parametri di cui all'Allegato A, senza che ciò dia luogo a indennizzi/risarcimenti di qualsivoglia natura.

In caso di eventi di forza maggiore, le conseguenti variazioni dei parametri di cui all'Allegato A, definite da GI di volta in volta, saranno comunicate al Richiedente senza che GI sia tenuto a corrispondere alcuna forma di indennizzo/risarcimento.

ARTICOLO 7 **Contrattualizzazione della capacità con l'Impresa Ferroviaria**

La capacità individuata nei suoi termini generali in **Allegato A**, previa richiesta da formularsi ai sensi del precedente art. 4, n.1, sarà assegnata annualmente da GI, in termini di tracce orarie, all'IF/ Associazione Internazionale designata per ciascun orario di servizio, attraverso la stipula del contratto di utilizzo, nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste nel PIR, capitolo 4.

Al fine di assicurare un flessibile adeguamento dei servizi alla domanda, il Richiedente (se IF) o l'IF/ Associazione Internazionale designata potrà presentare a GI, nel rispetto delle scadenze indicate nel PIR, richieste di variazioni rispetto alla capacità indicata nell'**Allegato A** di norma nei limiti del $\pm 10\%$ dei trkm, fatto salvo quanto previsto nel PIR, paragrafo 2.3.1, lett. c). Qualora l'IF/Associazione Internazionale designata si avvalga di tale facoltà si presume che agisca con il consenso del Richiedente.

ARTICOLO 8 **Risoluzione**

L'Accordo si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.1.3 del PIR, edizione vigente, nonché nell'ipotesi in cui il Richiedente non provveda entro il primo quinquennio di validità dell'Accordo stesso a comunicare la data di avvio dei servizi secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 3

Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione dell'Accordo Quadro si verificherà di diritto a seguito di comunicazione di GI da inoltrarsi a mezzo di lettera A.R..



X



ARTICOLO 9 **Disposizioni finali**

Qualora i servizi relativi alla capacità di cui all'Allegato A venissero affidati dal Richiedente a più IF/Associazioni Internazionali, quanto regolamentato nel presente Accordo troverà applicazione nei confronti di ciascuna delle anzidette IF/Associazioni Internazionali.

Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale dell'Accordo stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.

Nel caso una o più disposizioni del presente Accordo divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali l'Accordo è stato stipulato.

Eventuali modifiche ed integrazioni, previa intesa tra le parti, verranno apportate per iscritto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti fanno concordemente riferimento a quanto disposto nel PIR, edizione vigente, pubblicato da GI, alle vigenti disposizioni nazionali, nonché alla documentazione di cui in premessa ed in allegato. A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 188/2003, GI, nel corso della vigenza del presente Accordo, potrà apportare al PIR modifiche, integrazioni ed aggiornamenti. Tali modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR, previa adeguata pubblicazione o comunicazione al Richiedente, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Accordo.

Il testo del presente Accordo sarà, pertanto, automaticamente adeguato in relazione alle modifiche, integrazioni ed aggiornamenti del PIR cui sopra si è fatto riferimento.

ARTICOLO 10 **Foro Competente**

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo è competente il Foro di Roma

ARTICOLO 11 **Spese dell'Accordo**

Le spese di stipula e scritturazione del presente Accordo e delle copie occorrenti nonché, se dovute, quelle di bollo sono a totale carico del Richiedente. L'IVA se dovuta sarà a carico del Richiedente. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo sono a carico delle parti contraenti secondo le disposizioni di legge.

Il presente Accordo consta di 5 pagine.


3




ARTICOLO 12

Allegati

Sono allegati al presente Accordo, del quale fanno parte integrante:


- Allegato A – Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura
- Allegato B – Servizi forniti da GI su richiesta di IF
- Allegato C – Stima pedaggi medi e stima dei costi dei servizi di cui all'Allegato B
- Allegato D – Linee guida per aggiornamento Allegato A

Regione Emilia-Romagna
(Dott. Alfredo Peri)




Schemi di servizi cedenzati

i servizi riportati nello schema, fanno riferimento alla configurazione infrastrutturale del nodo di Bologna corrispondente all'attraversamento AV della linea da/per Venezia




Infrattura di riferimento


Allegato A -Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura 2/16



Scheda dei servizi : direttrice Milano-Bologna




Schemi dei servizi: direttrice Bologna-Rimini



42




Scheda dei servizi: direttrice Verona-Bologna




LEGENDA

- Reg.Poggio Rusco-Bologna freq. 60'
- Reg.Crevalcore-Bologna freq. 60'



Schemi dei servizi: direttrice Bologna-Firenze




LEGENDA

- Reg. Porretta T-Bo. S.Ruff. (Pianoro) freq. 60'
- Reg. Modena-S.Benedetto freq. 60'
- Reg. Bologna C.le-Prato freq. 60'
- Reg. Marzabotto-Bo.S.Ruff. (Pianoro) Freq. 60'



Scheda dei servizi : direttrice Venezia-Bologna



LEGENDA

Reg. S.R.In Casale-Imola freq. 60'
Reg. Ferrara-Bologna C.le freq. 60'



Specifiche commerciali dei servizi

Allegato A -Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura

Direttrice	Relazione O-D	Frequenza di base	Fermate intermedie
Bologna-Ancona	Castel Bolognese-Rimini	60'	Rimini Fiera, Santarcangelo, Savignano, Gambettola, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza
Bologna-Ancona	Bologna-Castel Bolognese (arretramento della relazione CastelB-Rimini)	SPOT (n°3 servizi/g.)	Imola
Ravenna-Rimini	Ravenna-Rimini	120'	Classe, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Bellaria, Igéa Marina, Rimini Tore P., Rimini Viserba,
Bologna-Ancona	Ravenna-Rimini-Pesaro	120'	Classe, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Bellaria, Igéa Marina, Rimini Tore P., Rimini Viserba, Rimini Miramare, Riccione, Misano Adr., Cattolica
Ravenna - Ferrara	Ravenna-Ferrara	60'	Mezzano, Glorie, Alfonsine, Voltana, Lavezziola, San Biagio, Argenta, Portomaggiore, Montesanto, Gaianella
Ravenna-Faenza	Ravenna-Faenza	120'	Godo, Russi, Granarolo
Bologna-Ancona C.Bolognese-Ravenna	Bologna C.le-Ravenna	60'	S.Vitale, S.Lazzaro, Ozzano, Varignana, CSPietro (*), Imola, C.Bolognese, Solarolo, Lugo, Bagnacavallo, Russi, Godo (*) fermate temporaneamente richieste fino all'attivazione della seconda corsa metropolitana FE-BO-Imola
Bologna -Ancona C.Bolognese-Ravenna	Bologna C.le-Ravenna	SPOT 240'	Imola, Lugo
Mantova-Modena	Mantova-Suzzara-Modena	60'	Borgo Chiesanuova, Levata, Romanore, Suzzara, Palidano, Gonzaga, Villanova, Rolo, Carpi, Quattroville
	Carpi-Modena-(Sassuolo a regime)	60'	Carpi, Quattroville



Spedizioni commerciali dei Servizi

Direttrice	Relazione O-D	Frequenza di base	Fermate intermedie
Milano-Bologna-Ancona	Piacenza -BO- Rimini (prolungamento ogni 120' su Pesaro ed eventualmente SPOT fino ad Ancona)	60'	Fiorenzuola, Fidenza, Parma, Reggio E., Modena, Bologna C.le, CSPietro, Imola, CBolognese, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, (Rimini Miranare, Riccione, Misano Adr., Cattolica ogni 120')
Milano-Bologna	Milano C.le -Piacenza- Bologna(Prato)	120'	Lambrate, Rogoredo, Lodi, Piacenza, Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola, Fidenza, CastelGuelfo, Parma, S. Ilario, Reggio E., Rubiera, Modena, Castelfranco E., Samoggia, Anzola, Prati di Caprara,
Milano-Bologna	Parma – Bologna (Prato)	120'	Parma, S. Ilario, Reggio E., Rubiera, Modena, Castel Franco E., Samoggia, Anzola, Prati di Caprara, Bologna C.le
Milano-Bologna-Firenze	Modena – Bologna – S.Benedetto	60'	Castelfranco E., Samoggia, Anzola, Prati di C., Bologna Centrale, S.Vitale, Mazzini, Bo S.Ruffillo, Rastignano, Musiano-Pian di M., Pianoro, Monzuno- Vado, Grizzana
Bologna-Firenze	Bologna – Prato	60'	S.Vitale, Mazzini, Bo S.Ruffillo, Rastignano, Musiano PMacie, Pianoro, Monzuno-Vado, Grizzana, S.Benedetto S., Vernio, Vaiano
Bologna-Firenze	Bologna – Prato	SPOT	Pianoro, S.Benedetto S.
Porretta-Bologna	Porretta-BO-S Ruffillo (Pianoro)	60'	Silla, Riola, Vergato, Pioppe di S., Pian di Venola, Marzabotto, Lama di R., Sasso Marconi, Pontecchio M., Borgonuovo, Casalecchio R., Casalecchio G., Castel Debole, Borgo P., Prati di C., Bologna Centrale, S.Vitale, Mazzini
Porretta-Bologna	Marzabotto-BO-S Ruffillo (Pianoro)	60'	Lama di R., Sasso Marconi, Pontecchio M., Borgonuovo, Casalecchio R., Casalecchio G., Castel Debole, Borgo P., Prati di C., Bologna Centrale, S.Vitale, Mazzini
Porretta-Bologna	(Vignola) Casalecchio-Bologna	30'	Prati di C., Borgo P., C.Debole



Spedite Commerciali dei Servizi

Direttrice	Relazione O-D	Frequenza di base	Fermate intermedie
Venezia-Bologna	S. Pietro in Casale-BO-Imola	60'	S.Giorgio di P., Funo Centergross, Castel M., Corticella, Bologna Centrale, S.Vitale, S.Lazzaro, Ozzano E., Varignana, Castel S.Pietro Terme
Venezia-Bologna	Ferrara-Bologna	60'	Poggio Renatico, Galliera, S.Pietro in C., S.Giorgio di P., Funo Centergross, Castel M., Corticella,
Verona-Bologna	Poggio Rusco-Bologna	60'	Mirandola, S.Felice sul P., Camposanto, Crevalcore, S.Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova, Calderara B., Prati di C.
Verona-Bologna	Crevalcore-Bologna	60'	S.Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova, Calderara B., Prati di C.
Parma-Pontremoli	Parma-Fornovo-Borgo V. Taro	120'	Vicofertile, Collecchio, Ozzano Taro, Fornovo, Solignano, Berceto, Ostia Parmense, Borgo Val di Taro
Salsomaggiore-Parma	Salsomaggiore-Fidenza-Parma	60'	Valo-Salsomaggiore-Castelguelfo
Cremona-Piacenza/Fidenza	Cremona-Castelvetro-Fidenza	60'	Castelvetro, S. Giuliano Piacentino, Villanova d'Arda, Busseto, Castione dei Marchesi
Piacenza- TO/GE	Piacenza-Voghera	120'	Castel S. Giovanni, Stradella,
	Piacenza-Tortona-Genova	SPOT	Castel S. Giovanni, Stradella, Voghera, Tortona, Arquata, Ronco, Genova PP

Caratteristiche dei materiali

La tabella seguente espone le caratteristiche dei materiali che dovranno essere assicurate per poter utilizzare la capacità oggetto del presente Accordo Quadro, in modo diversificato per categoria di treno e per direttrice/linea di impiego

CATEGORIA	TRAZIONE	VELOCITA' MEZZI km/h (almeno)	POSTI OFFERTI (a sedere)	LUNGHEZZA metri	IMPIEGO
RV	TE	160	800	200	Relazioni sulle direttive Milano-Bologna, Bologna-Firenze e Bologna-Rimini
Reg	TE	160	450	120	Nodo di Bologna e altre relazioni su rete fondamentale
Reg	TE	120	250	100	Rete complementare elettrificata
Reg	TE	120	150	60	Rete complementare non elettrificata
Reg	TD	120	150	60	Rete complementare non elettrificata

Alcuni treni Reg sulla rete complementare elettrificata potranno in un periodo transitorio essere effettuati anche con materiale a trazione diesel.



~~Capacità assegnata (servizi esterni al nodo)~~

Allegato A - Parametri caratteristici della capacità di infrastruttura

Offerta lunedì-venerdì

Direttrice	Servizi	Frequenza di base	Treni/g base+imborghi	Rinforzi (treni/g)	TOTALE treni/g
Rimini-Castelbolognese	Rimini-Castel Bolognese	60'	32		32
Ravenna-Rimini-Pesaro	Ravenna-Rimini-Pesaro	120'	16		16
Ravenna - Ferrara	Ravenna-Ferrara	120'	16		16
Ravenna-Granarolo-Faenza	Ravenna-Granarolo-Faenza	60'	32		32
Mantova-Modena	Mantova-Suzzara-Modena	120'	18		18
Esterni al nodo	Carpi-Modena	60'	32		32
Parma-Pontremoli	Parma-Formovo-Borgo V.Taro	120'	16		16
Salsomaggiore-Parma	Salsomaggiore-Fidenza-Parma	60'	32		32
Cremona- Piacenza/Fidenza	Cremona-Castelvetro-Fidenza	60'	32		32
Piacenza- TO/GE	Piacenza-Voghera	120	16		16
	Piacenza-Tortona-Genova	spot	4		4

13/16
10/10/2012

Capacità assegnata (servizi nodo di Bologna)

Allegato A -Parametri caratteristici della capacità di infrastrutture

Offerta lunedì-venerdì

Direttrice	Servizi	Frequenza di base	Treni/g (base+moribida)	Rinforzi (treni/g)	TOTALE (treni/g)
Ancona-BO	Ravenna-C.Bolognese-BO	60'	32	2	34
	Ravenna-C.Bolognese-BO	spot		8	8
	C.Bolognese-BO (prol. RN-Castelbo.)	spot		6	6
Casalecchio-BO	(Vignola) Casalecchio-Bologna	30'	62		62
Prato-BO	Prato-Bologna	60'	32	3	35
	Poggio Rusco-Bologna	60'	32		32
	Crevalcore-Bologna	60'	32		32
Verona-BO	Ferrara-Bologna	60'	32		32
	Parma-Bologna	120'	16		16
	Milano -Piacenza-BO	120'	16		16
Piacenza-BO	Piacenza-BO-Pesaro	60	32		32
	Modena-S.Benedetto	60'	32		32
	S. Pietro in Casale-BO-Imola	60'	32		32
Milano-BO	Porretta-Bologna S.Ruffillo	60'	32		32
	Marzabotto-Bologna S.Ruffillo	60'	32		32
<i>Attestati a BO</i>					
Venezia-BO					
Milano-Ancona					
Milano-Firenze					
Venezia-Ancona					
Casalecchio-Prato					



Specifiche commerciali dei servizi

ARTICOLAZIONE GIORNALIERA

- Per quanto riguarda il numero di treni base più morbida, è stato considerato un arco temporale di servizio così articolato:
 - **FASCIA DI BASE** totale 13 h, corrispondente indicativamente alla fascia oraria dalle 6.30 alle 19.30, con servizi alla frequenza di base
 - **FASCIA DI MORBIDA** totale 5h30', corrispondente indicativamente alle fasce orarie dalle 5.30 alle 6.30 e dalle 19.30 alle 24.00, con servizi a frequenza ridotta
- Per quanto riguarda il numero dei treni di rinforzo sono state considerate 3 ore al mattino (indicativamente dalle 6.30 alle 9.30) e 3 ore al pomeriggio (indicativamente dalle 16.30 alle 19.30) nei due sensi di marcia

ARTICOLAZIONE ANNUALE

- 234 giorni dal lunedì al venerdì, per tutti i mesi escluso agosto, con offerta piena, cioè servizi di base, di morbida e rinforzi
- 50 giorni per i sabati, con un'offerta corrispondente ai servizi di base e di morbida (cioè come dal lunedì al venerdì ma senza i rinforzi)
- 81 giorni per le domeniche ed il mese di agosto, con un'offerta di servizi giornaliera stimata al 50% dell'offerta di base e di morbida (70% a regime)

Capacità assegnata – volumi complessivi

Capacità assegnata – volumi complessivi



VOLUMI Accordo Quadro

	treni*km/g	giorni	treni*km/anno
lun-ven	46.497	234	10.880.485
sabato	45.510	50	2.275.525
festivi e agosto	23.248	81	1.883.160
TOTALE	126.526	365	15.039.170

~~Scenari~~ a tendere

	treni*km/g	giorni	treni*km/anno
lun-ven	47659	234	11.152.206
sabato	46647	50	2.332.350
domenica	32653	81	2.644.893
TOTALE	126959	365	16.129.449

I volumi quantificati a partire dall'anno di attivazione dell'Accordo Quadro, verranno man mano incrementati fino a raggiungere a regime i volumi stimati in tabella

Servizi forniti da GI su richiesta di IF (ex art 20 DLGS 188/03 e s.m.i.)

Il GI si impegna a fornire all'impresa ferroviaria affidataria del servizio ferroviario regionale dell'Emilia Romagna i seguenti servizi come dal PIR edizione dicembre 2013.
Eventuali successive modifiche, che non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull'efficienza del servizio e sulle attività si supporto, dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero al soggetto da esso delegato.

Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi

1. Accesso e utilizzo di tutte le stazioni e fermate servite da relazioni di cui all'Allegato A del presente accordo quadro;
2. Locali, ove disponibili, da destinare ad attività di biglietteria ovvero spazi per biglietterie self service nelle seguenti stazioni:

Bologna C.le, San Ruffillo, Borgo Val Di Taro, Carpi, Casalecchio, Castellbolognese, Cesena, Faenza, Ferrara, Fidenza, Fiorenzuola, Forli', Imola, Lugo, Modena, Parma, Piacenza, Porretta, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione, Rimini, S. Giovanni Persiceto, S. Pietro Casale, Salsomaggiore, Vergato.

Accesso ed utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci
55 Servizi di sosta breve, lunga/ricovero e deposito negli impianti e nei tempi indicati nell'Allegato
55 2 bis del Prospetto Informativo della Rete.

Servizi forniti da GI su richiesta di IF (ex art 20 DLGS 188/03 e s.m.i.)

Accesso e utilizzo dei centri di manutenzione ed ogni altra infrastruttura tecnica

Ove disponibile:

impianti di manutenzione rotabili (o aree attrezzabili) indicati nel PIR;
altre infrastrutture tecniche quali platee di lavaggio e fosse di visita indicati nel PIR.

Corrente di trazione

Fornitura di energia elettrica per trazione, nella qualità e nella quantità necessaria per poter utilizzare la traccia oraria assegnata.

Preriscaldamento e climatizzazione dei treni viaggiatori

Fornitura di energia elettrica per le attività di preriscaldamento e climatizzazione nelle stazioni dove il servizio è disponibile come riportato nell'Allegato 2 al PIR.

Rifornimento idrico

Fornitura di acqua per le attività di rifornimento idrico nelle stazioni dove il servizio è disponibile come riportato nell'Allegato 2 al PIR.

Assistenza a Persone a Ridotta Mobilità (PRM) di cui al Regolamento (CE) n.1371/2007

Come da paragrafo 5.2.7 del PIR.

Fornitura di informazioni complementari

Come da paragrafo 5.2.8 del PIR.



Valore economico dell'Accordo Quadro

Il pedaggio sarà determinato sulla base della normativa vigente in ciascuno degli anni di validità del presente Accordo Quadro.

A puro titolo orientativo e in base alla normativa vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro, viene riportata una stima del pedaggio totale e del pedaggio medio per il primo anno di validità dell'Accordo calcolato in fascia oraria diurna e notturna, al netto dell'energia elettrica e dell'1% di cui all'art.26 del D.lgs. N. 162/2007 per funzionamento Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria.

Tr^{*}/km/anno 15.039.170 – Pedaggio Totale/anno € 45.268.888 – Pedaggio Medio Unitario €
3,01/Tr^{*}Km

Le modalità, le regole e convenzioni per l'applicazione dell'algoritmo di calcolo sono riportate nel P.I.R. Cap. 6 parte A.



~~Allegato D - Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A~~

~~Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A~~

Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A


Per lo schema dei servizi a regime si prevedono le seguenti linee di sviluppo:

- prolungamento su Imola della relazione Ferrara-Bologna con conseguente velocizzazione della relazione Bologna-Ravenna (tra Bologna ed Imola non effettua fermate intermedie)
- rimozione della fermata di C.S.Pietro alle relazioni RV Piacenza - Pesaro e RV Bologna - Rimini
- prolungamento su Sassuolo (rete regionale) della relazione Carpi - Modena)
- allacciamento del servizio Milano-Piacenza-Bologna con Bologna-Prato
- velocizzazione del servizio Milano-Piacenza-Bologna con caratteristiche di RV

51

Linee guida per l'aggiornamento dell'allegato A

Prolungamento del servizio Ferrara-Bologna ad Imola e contestuale velocizzazione dei servizi Bologna-Ravenna e Piacenza/BO-Rimini/Pesaro




[Signature]

Linee guida per l'aggiornamento dell'allegato A

Allacciamento del servizio Piacenza/Parma-Bologna con Bologna-Prato

Allègato D - Linee guida per l'aggiornamento dell'Allegato A

Allacciamento del servizio Piacenza/Parma-Bologna con Bologna-Prato



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Reti Infrastrutture, Logistica e Servizi di Mobilità
Si attesta, ai sensi del D.Lsg. 82/05 - art.23 - (Copie atti e documenti informatici), che la presente documentazione composta da n° 60 facciate è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Autrice: Maria Grazia